

Sintesi dei motivi del ricorso promosso da:

COMUNE DI STEZZANO, con l'Avv. Federica Giazzi e l'Avv. Cristina Amidani

CONTRO

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

E NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI MONZA, in persona del Sindaco pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- degli artt. 3 comma 10 lett. a), art. 8 comma 10 e art. 9 dell'Avviso pubblico del 30 Dicembre 2021 denominato "*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*" (doc. 9);
- del provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 01/06/2022 I 0018750 – P notificato in pari data, avente ad oggetto "*Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico*" (doc. 3);
- del provvedimento prot. MIC I MIC_SG_SERV VIII I 27/06/2022 I 0021611-P notificato in pari data avente ad oggetto "*Conferma esclusione*" (doc. 4);
- del decreto n. 504 del 21/06/2022 (doc. 5) e delle graduatorie approvate (doc. 6, 7 e 8)
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

E PER LA CONSEQUENTE CONDANNA

dell'Amministrazione resistente alla riammissione del Comune ricorrente alla procedura di valutazione promossa con l'Avviso pubblico impugnato

PER I SEGUENTI MOTIVI

- 1) IRRAGIONEVOLEZZA DELLA LEX SPECIALIS PER contrasto con gli artt. 107, 108, 109 e 110 TU ENTI LOCALI (D. LGS. 267/2000). VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 107 tu enti locali.

Con il primo motivo di impugnazione, il Comune ricorrente ha censurato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, laddove propongono una interpretazione restrittiva, prima ancora che fuorviante, del requisito implicante la sottoscrizione della domanda esclusivamente da parte del legale rappresentante in carica,

in tal modo escludendo e/o limitando la facoltà del Sindaco di delegare il relativo potere e/o la funzione e, comunque, del Dirigente a ciò autorizzato di spendere i poteri di legale rappresentanza dell'Ente.

2) ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Con un secondo motivo di impugnazione, il Comune ricorrente ha rilevato l'illegittimità dell'Avviso pubblico impugnate e dei provvedimenti di esclusione per eccesso di potere, laddove prevedono la sanzione espulsiva senza considerare che, nella sostanza, non v'è alcuna incertezza circa l'identificazione dell'Ente concorrente. La *ratio* degli artt. 3 comma 10 lett. a), 8 comma 10 e 9 dell'Avviso pubblico non può, infatti, essere di natura meramente sanzionatoria, ma deve offrire garanzie di certezza all'Amministrazione in merito alla provenienza dell'atto ed alla riferibilità della domanda a chi ne appare l'autore – dati questi garantiti dalla modalità telematica di presentazione che prevede la preventiva registrazione, l'indicazione della pec ed il rilascio delle credenziali.

3) IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 3 COMMA 10 LETT. A), ART. 8 COMMA 10 E ART. 9 DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 30 DICEMBRE 2021 (LEX SPECIALIS) PER CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M. 6.05.2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 65 D.LGS. N. 82/2005, DELL'ART. 61 D.P.C.M. 22/02/2013, DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 68/2005 E DELLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, N. 12/2010 DEL 03/09/2010.

Un ulteriore profilo di illegittimità della *lex specialis* e dei provvedimenti impugnati discende dal contrasto con le norme invocate e segnatamente con l'art. 4 comma 4, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, prevede che le Amministrazioni Pubbliche siano tenute ad accettare le istanze dei cittadini inviate tramite PEC, nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. 85/2005. L'invio tramite PEC costituisce, dunque, sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso Decreto Legislativo. A fronte del rigoroso procedimento informatico di registrazione ed accreditamento previsto dall'Applicativo predisposto dal Ministero, non v'è dubbio che non sussistano incertezze in merito all'identificazione dell'autore della domanda. Come previsto dalla stessa circolare interpretativa, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/90 E DELL'ART. 71 D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

I provvedimenti di esclusione vanno, da ultimo, considerati, illegittimi per contrasto con gli art. 6 L. 241/90 e l'art. 71 D.P.R. 445/2000 e per violazione dei principi del giusto procedimento, violazione della *lex specialis* ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell'azione amministrativa. In sintesi, il Comune di Stezzano ritiene, a tutto concedere, di essere incorso in mere irregolarità formali nella compilazione della domanda di partecipazione, laddove non ha tempestivamente allegato – pur avendolo menzionato nella domanda - il Decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2021 di conferimento di funzioni e poteri di rappresentanza dell'Ente al Responsabile del Settore tecnico, ininfluenti in ordine al possesso dei requisiti sostanziali richiesti per la selezione concorsuale e il Ministero avrebbe dovuto consentire il soccorso istruttorio in base alle richiamate previsioni normative. Nella domanda, il Comune aveva, infatti, tempestivamente indicato i dati ed il ruolo del soggetto, Responsabile del Settore Tecnico, che ha sottoscritto la domanda, in forza dei poteri conferiti con Decreto di nomina e conferimento n. 13 del 31.12.2021 (doc. 13), idoneo ad attribuire al firmatario poteri di rappresentanza legale dell'Ente, senza che ciò comporti alcuna sostituzione del legale rappresentante stesso, correttamente indicato nella persona del Sindaco. Da tale considerazione discende che le irregolarità riscontrate sono strettamente connesse alla incompletezza del modulo di domanda predisposto dal Ministero, da compilare a cura di ciascun interessato. Per l'effetto, non resta che fare applicazione del consolidato indirizzo pretorio che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, impone all'Amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte della P.A.